

Pubblicato il 03/01/2019

N. 00033/2019 REG.PROV.COLL.

N. 11166/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11166 del 2011, proposto da Marchiol s.n.c. di Marchiol Ferruccio e Massimiliano; F.lli Tosin s.n.c. di Tosin Fabrizio, Bruno e Massimo; ditta Moretti Edi, Codutti Ido & C. s.n.c.; ditta Armare di Finco Stefano; Area 3 di Mason Tiziano & C. s.n.c.; ditta Rugo Sante; Graphic Service di Matiz Rudi e Armando s.n.c.; Cofita s.r.l.; ditta Armellini Claudio; Sebastianis F.lli s.n.c.; Linea Inox di Apollonio Germano; L'Affilotecnica s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Pesce, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Pesce in Roma, piazza Borghese, 3;

contro

Inail - Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi La Peccerella, Andrea Rossi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma, piazza delle Cinque Giornate, 3;

Inail - Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Nord Asfalti s.r.l.; Di Tommaso s.r.l. Manufatti in Cemento, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell'avviso pubblico per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

- dell'avviso pubblico per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2010, pubblicato dall'Inail, Direzione regionale del Friuli Venezia- Giulia;

- del provvedimento di cui alla pagina internet del sito dell'Inail con cui l'Istituto ha pubblicato e formato l'elenco (anch'esso oggetto di gravame) delle domande pervenute e ammesse (e/o prenotate) per l'ottenimento degli incentivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2010, di cui all'Avviso Inail pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 e al seguente Avviso regionale pubblicato dall'Inail, Direzione regionale del Friuli Venezia-Giulia in cui sono indicate le domande pervenute dalle ore 14,02 e 06 secondi alle ore 14,23 e 39 secondi;

- dell'intera procedura – con particolare riferimento all'esclusione delle ditte ricorrenti – di assegnazione dei contributi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2010 di cui all'Avviso pubblico Inail pubblicato nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010 e al seguente Avviso regionale dell'Inail Direzione generale Friuli Venezia-Giulia, con conseguente rinnovazione della procedura stessa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Inail - Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2018 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame, riassunto innanzi a questo Tribunale a seguito di declinatoria di competenza pronunciata dal T.a.r. del Friuli Venezia-Giulia con ordinanza 14 dicembre 2011, n. 561, le imprese in epigrafe impugnano, in uno agli elenchi delle domande pervenute e ammesse, l'Avviso pubblico per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l'anno 2010 (pubblicato dall'Inail nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) e l'analogo Avviso pubblicato dall'Inail, Direzione regionale Friuli Venezia-Giulia per l'assegnazione delle risorse alle aziende di quella Regione.

In estrema sintesi, i ricorrenti, che non sono riusciti a presentare domande utili per conseguire le risorse assegnate a titolo di incentivi al Friuli Venezia-Giulia, censurano sotto vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere, lamentando sotto diversi profili il malfunzionamento della modalità telematica di presentazione delle predette domande, individuata dalla amministrazione.

Si è costituito in giudizio l'I.n.a.i.l., deducendo l'infondatezza del ricorso e, in via preliminare, eccependo la non integrità del contraddittorio processuale, invocandone l'estensione a tutti i partecipanti alla procedura di valutazione a sportello che risultano assegnatari dei finanziamenti sia a livello regionale, sia a livello nazionale, in ragione del fatto che i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'intera procedura di valutazione.

Con ordinanza collegiale n. 5433/2018, depositata in data 16 maggio 2018, è stato ordinato alle parti ricorrenti di procedere alla integrazione del contraddittorio, indicandone le modalità e i termini.

Le parti ricorrenti hanno ritenuto di non provvedere entro il termine assegnato al predetto adempimento.

All'udienza pubblica del 13 novembre 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Stante la mancata integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato, al Collegio non resta che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a.

La valutazione complessiva della fattispecie giustifica l'equa compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Marotta

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO